



CITTA' DI MODUGNO

(Città Metropolitana di Bari)

Prot. n. 45052 del 15.11.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: mobilità interna di istruttore dipendente da Servizio IV a Servizio V.

Premesso

- che l'attuale Responsabile del Servizio V, dott. Michele Caringella, ha manifestato, in continuità con analoghe espressioni del precedente funzionario apicale, la necessità di potenziare l'organico a disposizione, in considerazione di peculiarità e complessità dei procedimenti amministrativi seguiti dall'ufficio;
- che la predetta richiesta, allo stato attuale può essere soddisfatta solo attraverso la mobilità interna di personale assegnato ad altro servizio;
- che il regolamento interno degli uffici e dei servizi del comune di Modugno, nell'ambito dei criteri generali dell'organizzazione dell'ente, individua quale favorevole elemento organizzativo la *"ampia flessibilità delle mansioni, nel rispetto del sistema di classificazione del personale, anche mediante processi di riqualificazione professionale e di mobilità interna"*;
- che competente ad attuare ipotetici processi di mobilità interna del personale, a domanda o d'Ufficio, per trasferimenti tra i Servizi è, secondo le prescrizioni della ridetta fonte regolamentare, lo scrivente Segretario generale, il quale vi provvede sentiti i Responsabili dei Servizi interessati ed il personale coinvolto.
- Che il sig. Di Leo, attualmente assegnato presso il Servizio IV, manifesta caratteristiche di idoneità curriculare e professionale al trasferimento interno, così da offrire necessario supporto alle attività del Servizio V;
- Che lo stesso dipendente, all'uopo sentito, ha palesato disponibilità di trasferimento;

Riscontrata, nell'ottica di assicurare migliore e più efficiente allocazione del personale dipendente e la annessa soddisfazione della pretesa avanzata del dott. Caringella, la necessità di trasferire, in mobilità interna, l'istruttore tecnico, cat. giuridica C, dal servizio IV (in cui è attualmente impiegato) al servizio V;

Sentiti, in applicazione delle vigenti disposizioni regolamentari, i Responsabili dei servizi interessati al trasferimento, dott. Caringella e Arch. Fonte Marilena Ingrassia;

Rilevato che, l'Arch. Ingrassia, pur prendendo atto della necessità organizzativa emersa, auspica pronta sostituzione del dipendente destinato ad altro servizio;

Dato atto che il presente atto implica esercizio dei poteri gestionali del datore di lavoro e si sottrae, di conseguenza, all'applicazione della legge sul procedimento amministrativo di cui alla legge. n. 241/1990, con la sola esclusione della disciplina concernente l'accesso documentale di cui agli articoli 22 e seguenti della medesima disposizione normativa;

Richiamata la prevalente giurisprudenza che legittima la correttezza dell'operato delle amministrazioni che dispongono i cosiddetti movimenti interni di personale:

Cons. Stato (Sez. VI), 8 giugno 1999, n. 764, secondo cui 'Il trasferimento di un dipendente da un servizio ad altro rientra negli ordinari poteri organizzatori della p.a.'; T.A.R. Piemonte, sez. II, 30 aprile 1998, n. 170; 'E' legittimo il trasferimento ad altra sede di servizio di un pubblico dipendente per motivate esigenze organizzative, indipendentemente dal suo gradimento. Il gradimento personale del dipendente si qualifica infatti, all'interno del procedimento di trasferimento del medesimo ad altra sede, come interesse di mero fatto destinato ad essere pretermesso di fronte a quello pubblico dell'esigenza di riorganizzazione del servizio prospettato dall'amministrazione'. 'L'amministrazione, nell'esercizio del potere organizzatorio interno di distribuzione, e quindi di utilizzazione del personale nell'ambito dei propri uffici, gode di un ampio potere discrezionale volto esclusivamente ad un migliore assetto funzionale degli uffici medesimi e non anche alla tutela del lavoratore, per cui, ove l'assegnazione del dipendente ad altro ufficio, pur involgendo mutamento di mansioni, non comporti trasferimento di sede, esso non necessita di particolare motivazione con la dettagliata indicazione delle ragioni tecnico-organizzative che presiedono all'applicazione del dipendente presso altro ufficio. (T.A.R. Sicilia, sez. I Palermo, 1 giugno 1994, n. 372).

'La motivazione del provvedimento di trasferimento d'ufficio di un pubblico dipendente - necessaria in linea di principio - non occorre allorché il trasferimento viene disposto all'interno dello stesso territorio comunale, o, a maggior ragione, in un diverso ufficio presso la stessa sede, senza incidere negativamente sulla qualifica e sulle mansioni del dipendente'. (T.A.R. Campania, sez. V, 27 aprile 1993, n. 190).

Visti gli atti d'ufficio.

Visto il D.lgs. 267/2000.

Visto il CNL di categoria

DISPONE

Ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento di uffici e servizi la mobilità interna dell'istruttore tecnico – Cat. Giuridica C – Domenico Di Leo – al Servizio IV, con decorrenza dal prossimo 16 novembre 2021.

Resta inteso che il medesimo dipendente, nell'ambito del mutato servizio di assegnazione, deve essere destinata al compimento di attività lavorative coerenti con la categoria professionale di inquadramento, nel rispetto di direttive e compiti assegnati dal Funzionario Apicale, cui compete, altresì, l'attivazione di eventuali corsi di formazione ed aggiornamento che consentano allo stesso dipendente maturazione e incremento delle competenze professionali.

DISPONE altresì

di trasmettere il presente atto al dipendente sig. Domenico Di Leo nonché ai funzionari apicali interessati dal presente atto di mobilità interna Michele Caringella e Fonte Marilena Ingrassia;

di trasmettere, a cura dell'ufficio personale, il presente al Sindaco, Al Responsabile del Servizio VI, nonché alle OO.SS. Ed RSU per opportuna informazione.



Il Segretario Generale

Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante